



PROVINCIA DI CUNEO
COMUNE DI SALUZZO
VERBALE
di Deliberazione della Giunta Comunale

N. 83

OGGETTO: Determinazione rimborso spese per rilascio documentazione diversa

L'anno DUEMILATREDICI il giorno VENTIDUE del mese di MAGGIO alle ore 15:30 nella solita sala del Palazzo Civico, convocata nelle forme legali la Giunta Comunale,

Risultano:		Pre- sente	As- sente
ALLEMANO DOTT. PAOLO	SINDACO	X	
ARTUSIO RAG. FULVIA	VICESINDACO	X	
RISSO PROF.SSA MARCELLA	ASSESSORE COMUNALE	X	
PIGNATTA AVV. ROBERTO	ASSESSORE COMUNALE	X	
RUBIOLO GEOM. FULVIO	ASSESSORE COMUNALE	X	
AIMONE ING. CINZIA	ASSESSORE COMUNALE	X	
CALDERONI MAURO	ASSESSORE COMUNALE	X	
ANELLI DOTT.SSA ALIDA	ASSESSORE COMUNALE		X

Partecipa per la redazione del verbale il Segretario Generale Signora SALVAI DOTT.SSA SILVIA

Riconosciuta legale l'adunanza, il Signor ALLEMANO DOTT. PAOLO nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

In conformità della proposta di deliberazione allegata all'originale;

Rilevato che, per il presente atto, l'istruttoria è stata svolta dal Dirigente dei Servizi Finanziari Nari dott.ssa Lorella;

Richiamate le deliberazioni della Giunta Comunale n. 100 del 24.05.2006 e n. 24 del 14.02.2007 con le quali erano stati determinati gli importi dovuti a titolo di rimborso spese dei richiedenti di liste elettorali, elenchi di dati anagrafici, fotocopie, atti e documenti amministrativi diversi detenuti negli uffici comunali;

Richiamati:

- l'articolo 177 comma 3 del decreto legislativo n. 196/2003 contenente il codice sulla protezione dei dati personali nel modificare l'articolo 51 del decreto del Presidente della repubblica 20 marzo 1967, n.223, stabilisce che “Le liste elettorali possono essere rilasciate in copia per finalità di applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo, di studio, di ricerca statistica, scientifica o storica, o carattere socio-assistenziale o per il perseguimento di un interesse collettivo diffuso”;
- l'articolo 34 del Decreto della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Regolamento anagrafiche) dispone: “Alle amministrazioni pubbliche che ne facciano motivata richiesta, per esclusivo uso di pubblica utilità, l'ufficiale di anagrafe rilascia, anche periodicamente, elenchi degli iscritti nella anagrafe della popolazione residente. Ove il comune disponga di idonee apparecchiature, l'ufficiale di anagrafe rilascia dati anagrafici, resi anonimi ed aggregati, agli interessati che ne facciano richiesta per fini statistici e di ricerca. Il comune può esigere dai richiedenti un rimborso spese per il materiale fornito.”;

Rilevato che la materia della accessibilità ai dati anagrafici ed elettorali è stata più volte considerata dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali;

Viste le prescrizioni del 6 ottobre 2005 in G.U. n.248 del 24 10 2005 della predetta Autorità (il caso Laziomatica – Prescrizioni a tutti i comuni sulla gestione delle anagrafi), secondo cui:

In base alle disposizioni dell'ordinamento anagrafico, l'ufficiale d'anagrafe può rilasciare attestazioni o certificazioni relativamente al contenuto di schede che compongono l'anagrafe della popolazione residente, ed entro certi limiti può anche rilasciare elenchi. ... L'ufficiale

d'anagrafe rilascia elenchi degli iscritti nell'anagrafe della popolazione residente, ma solo "ad amministrazioni pubbliche che ne facciano motivata richiesta, per esclusivo uso di pubblica utilità". ...Altri soggetti anche privati possono ottenere solo dati anagrafici resi anonimi ed aggregati, su richiesta per fini statistici e di ricerca (art. 34 commi 1 e 2 dpr n. 223/1989);

Considerato che in altre occasioni il Garante per la protezione dei dati personali aveva affermato la non rilasciabilità a soggetti privati degli elenchi dei capifamiglia, (risposta del Garante del 3 settembre 1998, in Bollettino n.6 p.137) nonché l'illegittimità del rilascio a terzi di dati ed elenchi al di fuori delle modalità previste dalla disciplina dei registri dello stato civile e degli atti anagrafici o da altra normativa. (risposta del Garante 22 luglio 1997 in Bollettino n.1 p.3);

Rilevato che dalla normativa sopra citata e dalle interpretazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali, si desumono i seguenti principi:

- le liste elettorali possono essere rilasciate in copia per finalità di applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo, di studio, di ricerca statistica, scientifica o storica, o carattere socio-assistenziale o per il perseguimento di un interesse collettivo diffuso, e devono essere ultimate nel rispetto dei principi contenuti nel provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 07.09.2005, "Decalogo del Garante per la propaganda elettorale";
- le liste elettorali vanno considerate complessivamente, senza possibilità di estrapolazione di dati, in quanto ciò finirebbe per vanificare la limitazione posta dal legislatore al rilascio di dati anagrafici;
- gli elenchi anagrafici nominativi possono essere rilasciati esclusivamente ad altre pubbliche amministrazioni su specifica richiesta;
- i privati possono ottenere esclusivamente elenchi anagrafici anonimi ed aggregati, o attestazioni e certificazioni su singole schede anagrafiche;
- non possono essere rilasciati a privati gli elenchi dei capifamiglia;

Rilevato che occorre rivedere gli importi a suo tempo stabiliti alla luce dei dati rilasciabili ai richiedenti in relazione ai costi di rilascio che si sostengono;

Rilevato altresì che tali tariffe costituiscono un mero rimborso spese secondo quanto previsto dall'articolo 34 ultimo comma del 30 maggio 1989, n. 223 e che il rilascio di tali dati ai soggetti legittimati secondo la legge, costituisce non un servizio pubblico, ma l'applicazione di un dovere di trasparenza amministrativa, seppure bilanciato con le esigenze di riservatezza

come evidenziate nel codice sulla produzione dei dati personali, e pertanto l'attività di rilascio di tali dati non è assimilabile ad una attività commerciale abituale;

Dato atto infine che in merito alla riproduzione in copia delle opere dell'ingegno vige una speciale disciplina contenuta nell'art. 68 1. n.633 del 1941 come modificato dall'art. 2 1 n. 248 del 2000, secondo cui “(comma 2) è libera la fotocopia di opere esistenti nelle biblioteche accessibili al pubblico o in quelle scolastiche, nei musei pubblici o negli archivi pubblici, effettuata dai predetti organismi per i propri servizi, senza alcun vantaggio economico o commerciale diretto o indiretto. (comma 3) Fermo restando il divieto di riproduzione di spartiti e partiture musicali, è consentita, nei limiti del quindici per cento di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità, la riproduzione per uso personale di opere dell'ingegno effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo, (comma 5) Le riproduzioni per uso personale delle opere esistenti nelle biblioteche pubbliche, fatte all'interno delle stesse con i mezzi di cui al comma 3, possono essere effettuate liberamente nei limiti stabiliti del medesimo comma 3, con corresponsione di un compenso in forma forfetaria a favore degli aventi diritto di cui al comma 2 dell'articolo 181 ter; determinato ai sensi del secondo periodo del comma 1 del medesimo articolo 181 ter. Tale compenso è versato direttamente ogni anno dalle biblioteche, nei limiti degli introiti riscossi per il servizio, senza oneri aggiunti a carico del bilancio dello Stato o degli enti dai quali le biblioteche dipendono. I limiti di cui al comma 3 non si applicano alle opere fuori dai cataloghi editoriali e rare in quanto di difficile reperibilità sul mercato.”;

Visto l'art.48 del D.lgs.267/2000;

Dato atto, relativamente alla proposta di deliberazione in argomento, dei pareri, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. medesimo citato, seguenti ed agli atti:

- parere favorevole del Dirigente Finanziario in ordine alla regolarità tecnica in data 22.05.2013;
- parere favorevole del Segretario Generale in ordine alla regolarità tecnica in data 22.05.2013;

All'unanimità dei voti, palesemente espressi

DELIBERA

1. Di indirizzare gli uffici demografici affinché si attengano alle prescrizioni ed indicazioni del garante per la protezione dei dati personali, descritte in narrativa, per quanto riguarda il trattamento dei dati anagrafici.
2. Di determinare nelle seguenti misure il rimborso del costo di estrazione dovuto dai richiedenti le liste elettorali e dei dati anagrafici aggregati:
 - liste elettorali complete su supporto magnetico (CD) o a mezzo mail con accesso protetto € 100,00
(le liste possono essere rilasciate in copia per finalità di applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo, di studio, di ricerca statistica, scientifica o storica, o carattere socio-assistenziale o per il perseguimento di un interesse collettivo o diffuso, e sono esclusi i motivi commerciali e di marketing e devono essere ultimate nel rispetto dei principi contenuti nel provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 07.09.2005, “Decalogo del Garante per la propaganda elettorale”)
 - elenchi di dati anagrafici anonimi su supporto magnetico (CD) o a mezzo mail con accesso protetto € 50,00
3. Di aggiornare il rimborso spese per stampe o fotocopie di atti e documenti amministrativi comunali o di atti comunque detenuti in comune, effettuate presso gli uffici comunali nelle seguenti misure:
stampa o fotocopia foglio A4 € 0,10
stampa o fotocopia foglio A3 € 0,20
4. Di dare atto che il rimborso spese per fotocopie di libri presso la Biblioteca civica e l'archivio storico è stabilito in ugual misura, e che le fotocopie possono essere consentite nel rispetto delle norme sul diritto d'autore.

Quindi,

LA GIUNTA COMUNALE

Stante l'urgenza di dare immediata esecuzione al provvedimento;
All'unanimità dei voti, palesemente espressi;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

Relazione di Pubblicazione

Una copia in formato elettronico del presente verbale viene pubblicata all'Albo Pretorio Informatico, sul sito internet comunale ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 32 della Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii. e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi e cioè dal **04.06.2013** al **19.06.2013**

OPPOSIZIONI:

Saluzzo, li

IL SEGRETARIO GENERALE

Comunicato tramite e-mail ai Capi Gruppo il **04.06.2013** prot. n. **16136**

Estremi di esecutività

Dichiarata immediatamente eseguibile il 22.05.2013 ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 nel combinato disposto con l'art. 32 della Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii..